

Dispositivo

Gli artt. 17 CE e 18 CE ostano, in circostanze come quelle delle cause principali, ad un requisito secondo il quale, per poter beneficiare di aiuti alla formazione concessi per studi seguiti in uno Stato membro diverso da quello di cui sono cittadini gli studenti che ne fanno richiesta, tali studi devono costituire la prosecuzione di una formazione seguita per un periodo di almeno un anno nel territorio dello Stato membro di origine degli studenti medesimi.

(¹) GU C 121 del 20.5.2006.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 18 ottobre 2007
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Spagna) — Navicon SA/ Administración del Estado

(Causa C-97/06) (¹)

(Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Art. 15, punto 5 — Nozione di «noleggio di navi» — Compatibilità di una legge nazionale che consente soltanto l'esenzione del noleggio totale)

(2007/C 315/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Parti nella causa principale

Ricorrente: Navicon SA

Convenuta: Administración del Estado

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Interpretazione dell'art. 15, punto 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzione del noleggio di navi — Inclusione o meno del noleggio parziale — Compatibilità con la

direttiva di una legge nazionale che consente solo l'esenzione del noleggio totale.

Dispositivo

- 1) L'art. 15, punto 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/111/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso si riferisce tanto al noleggio totale quanto al noleggio parziale delle navi adibite alla navigazione d'alto mare. Pertanto, tale disposizione osta ad una normativa nazionale, come quella in esame nella causa principale, che concede il beneficio dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto soltanto nel caso di un noleggio totale delle dette navi.
- 2) Spetta al giudice del rinvio accertare se il contratto concluso di cui alla causa principale soddisfa i requisiti di un contratto di noleggio ai sensi dell'art. 15, punto 5, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 92/111.

(¹) GU C 131 del 3.6.2006.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 novembre 2007
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg — Germania) — Ludwigs-Apotheke München Internationale Apotheke/Juers Pharma Import-Export GmbH

(Causa C-143/06) (¹)

(Libera circolazione delle merci — Artt. 28 CE e 30 CE — Artt. 11 e 13 dell'accordo SEE — Medicinali importati non autorizzati nello Stato di importazione — Divieto di pubblicità — Direttiva 2001/83/CE)

(2007/C 315/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Ludwigs-Apotheke München Internationale Apotheke

Convenuta: Juers Pharma Import-Export GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Hamburg — Interpretazione dell'art. 86, n. 2, terzo trattino, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE, che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 136, pag. 34) — Ambito di applicazione — Normativa nazionale che vieta ad un importatore di inviare alle farmacie i listini dei prezzi di medicinali che, pur non essendo autorizzati sul mercato nazionale, possono tuttavia essere importati nel medesimo

Dispositivo

Un divieto di pubblicità come quello enunciato all'art. 8 della legge relativa alla pubblicità nel settore sanitario (Heilmittelwerbegesetz) deve essere valutato alla luce non delle disposizioni relative alla pubblicità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE, bensì degli artt. 28 CE e 30 CE nonché degli artt. 11 e 13 dell'accordo 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo. Gli artt. 28 CE e 11 dell'accordo sullo Spazio economico europeo ostano ad un tale divieto allorché quest'ultimo si applica alla diffusione, presso i farmacisti, di elenchi di medicinali non autorizzati, la cui importazione da un altro Stato membro o da uno Stato terzo partecipante all'accordo sullo Spazio economico europeo sia ammessa solo a titolo derogatorio, che contengono unicamente informazioni relative alla denominazione commerciale, alle dimensioni dell'imballaggio, al dosaggio e al prezzo di tali medicinali.

(¹) GU C 121 del 20.5.2006.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 25 ottobre 2007 — Ermioni Komninou, Grigorios Ntokos, Donatos Pappas, Vassileios Pappas, Aristeidis Pappas, Eleftheria Pappa, Lamprini Pappa, Eirini Pappa, Alexandra Ntokou, Fotios Dimitriou, Zoïs Dimitriou, Petros Bolossis, Despoina Bolossi, Konstantinos Bolossis, Thomas Bolossis/ Commissione delle Comunità europee

(Causa C-167/06 P) (¹)

(Ricorso contro un'ordinanza del Tribunale di primo grado — Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Trattamento riservato ai denunciati dalla Commissione — Principi di buona amministrazione, del legittimo affidamento e di certezza del diritto — Estensione — Art. 21 CE — Diritto di petizione — Portata delle constatazioni del Mediatore europeo)

(2007/C 315/21)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Ermioni Komninou, Grigorios Ntokos, Donatos Pappas, Vassileios Pappas, Aristeidis Pappas, Eleftheria Pappa, Lamprini Pappa, Eirini Pappa, Alexandra Ntokou, Fotios Dimitriou, Zoïs Dimitriou, Petros Bolossis, Despoina Bolossi, Konstantinos Bolossis, Thomas Bolossis (rappresentanti: avv.ti G. Dellis e G. Adonakopoulos)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Konstantinidis, agente)

Oggetto

Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 13 gennaio 2006, causa T-42/04, Komninou e a./Commissione, con cui il Tribunale ha respinto come infondato un ricorso per risarcimento del danno morale asseritamene subito dai ricorrenti in seguito al trattamento riservato dalla Commissione alla loro denuncia riguardante il finanziamento comunitario di un'unità di lagunaggio a Preveza in Grecia.

Dispositivo

1) L'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 gennaio 2006, causa T-42/04, Komninou e a./Commissione, è annullata in quanto il Tribunale ha ommesso di statuire sul motivo vertente sulla violazione dell'art. 21, nn. 2 e 3, CE.

2) Il ricorso è respinto per il resto.